

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Mancata opposizione alla domanda e suo parziale accoglimento: no alla compensazione integrale delle spese**

*Va confermato che ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 3.8.2015, n. 16310**

*...omissis...*

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg. in relazione a due diversi profili. Il primo relativo al conteggio del periodo eccedente la ragionevole durata del processo, il secondo riguarda, invece, la liquidazione dell'equa riparazione.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal controricorrente, concernente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Difatti, il decreto depositato il 19.03.2010, veniva impugnato dinanzi a questa Corte con ricorso notificato il 03.05.2011 nel rispetto dunque dell'art. 327 c.p.c. applicabile *ratione temporis* tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Passando ad esaminare il primo motivo, la parte lamenta l'erroneità del calcolo del periodo eccedente la ragionevole durata. Il procedimento di primo grado è stato instaurato il 7.12.2001 e si è concluso il 18.06.2002, per una durata di 6 mesi circa. Il giudizio di secondo grado è, invece, iniziato il 29.10.2002 e si è concluso il 29.05.2008, è durato dunque cinque anni e sei mesi circa. In relazione a tale ultima durata la Corte d'Appello ha ritenuto che la stessa abbia ecceduto il periodo di ragionevolezza di tre anni e mezzo. Tale calcolo effettuato dalla Corte è in astratto corretto in quanto conforme alla giurisprudenza CEDU che stabilisce un termine di due anni per il giudizio di secondo grado. Si osserva peraltro, sia pure del tutto superfluo, che in tema di equa riparazione, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole - secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - si deve avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare. (Cass. 28864/2005). In tal caso la pronuncia della Corte d'Appello non appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ma sul punto si è in ogni caso formato il giudicato in assenza di impugnazione incidentale da parte del Ministero.

E', inoltre, infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione della liquidazione. Difatti, dopo aver riconosciuto un allungamento di tre anni e mezzo della durata fisiologica del processo, la Corte territoriale ha liquidato il danno in Euro 2.800,00. Tale determinazione appare corretta in quanto è possibile con valutazione discrezionale discostarsi dai parametri sanciti dalla Corte EDU, secondo la quale la somma dovuta per ogni anno di ritardo deve oscillare tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00, purchè non venga liquidata una somma inferiore a 750 euro (Cass. 8471/12); tale limite minimo è rispettato nel caso di specie. Pertanto, la prima censura è infondata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost. e degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la parte del decreto impugnato relativa alla compensazione delle spese della lite.

Preliminarmente si osserva che trova applicazione nel caso di specie il testo normativo ante riforma 2009, che stabiliva che "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Il giudizio innanzi la Corte d'Appello è stato instaurato infatti in data 28.10.2008, mentre la disciplina introdotta dalla legge 69/2009 è applicabile ai soli procedimenti proposti dopo la sua entrata in vigore, ovverosia dopo il 4 luglio 2009, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 58.

Chiarito quanto sopra, va rammentato che, secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 901/2012) (tale pronuncia è stata resa in un caso simile a quello trattato nella fattispecie).

Appare, dunque, fondata la censura mossa dal punto di vista del vizio motivazionale in relazione all'avvenuta integrale compensazione delle spese, in quanto la mancata opposizione del Ministero ed il parziale accoglimento della domanda non sono motivi sufficienti a giustificare la pronuncia di compensazione integrale delle spese (Cass. 901/2012).

In particolare va rilevato che la responsabilità dell'amministrazione nasce dal ritardo con cui si è svolto il giudizio presupposto onde non può dubitarsi che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, abbia dato causa al giudizio di equa riparazione senza che la mancata opposizione della resistente possa incidere a tale proposito.

Nel caso di specie, va ulteriormente sottolineato che il ricorrente aveva proposto dinanzi alla Corte d'Appello la domanda di equa riparazione nella misura di Euro 5.500,00 o nell'altra a ritenersi di giustizia per cui la domanda stessa finiva con il rimettersi alla valutazione del Giudice e, quindi, la stessa affermazione di parziale accoglimento appare di per sè opinabile.

Il motivo, va, pertanto, accolto.

Il decreto impugnato va cassato in relazione al secondo motivo e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l'intero in Euro 775,00 (445 onorari, 280 diritti, 50 spese) che si compensano per 1/3 e si pongono per 2/3 a carico del Ministero, nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l'intero in Euro 800,00 oltre Euro 100,00 per esborsi che si compensano per la metà.

Si dispone la distrazione delle spese in favore xxxxx

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l'intero in Euro 775,00 (445 onorari, 280 diritti, 50 spese) oltre spese forfettarie e accessori di legge che compensa per 1/3 e pone per 2/3 a carico del Ministero, nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l'intero in Euro 800,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge che compensa per la metà. Distrazione delle spese in favore xxxxxxxx

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.